

Pubblicato il 18/03/2021

N. 03305/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01864/2021 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1864 del 2021, proposto da

PMF s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Ceccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Suvereto;

contro

Comune di Ciampino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Ficcardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

nei confronti

Smart Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pecorilla in Roma, corso Vittorio Emanuele II 18;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso principale:

della Determinazione Dirigenziale, V settore, n. 265, prot. 2313 del 30/12/2020 comunicata alla ricorrente, a mezzo PEC, con nota Prot. 1279/21 in data 12/01/2021; - di tutti gli atti di gara e, in particolare, del verbale del 3/11/2021 e di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o

conseguenziale a quello oggetto di impugnazione, compreso l'eventuale contratto sottoscritto con la Smart Engineering S.r.l.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale, presentato da Smart Engineering S.r.l. il 23.02.2021:

per l'annullamento

degli atti di Gara ed, in particolare, per quanto di interesse, del Bando e dell'attribuzione del punteggio alla PMF per i servizi pregressi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ciampino e di Smart Engineering S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2021 - svolta ai sensi degli artt. 25 d.l. n. 137/2020 e 4 d.l. n. 28/2020 attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa - la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che

- la ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, la determinazione dirigenziale n. 265 del 31.12.2020 con cui il Comune di Ciampino aveva disposto, all'esito della relativa gara, l'aggiudicazione in favore della Smart Engineering s.r.l. del servizio DEC – Direzione Esecuzione del Contratto di Servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana, e tutti gli atti di gara, con particolare riguardo al verbale del 3.11.2020, nella parte relativa all'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica, laddove la Commissione aveva provveduto ad eseguire la procedura di arrotondamento alla seconda cifra decimale di tutti i "risultati" intermedi (e non solo di quello finale);

- con il medesimo gravame, la ricorrente ha anche chiesto l'accertamento del suo diritto ad ottenere l'aggiudicazione del servizio, previa declaratoria di inefficacia del contratto con la controparte, ove eventualmente stipulato;

- a sostegno delle sue domande, la ricorrente ha dedotto di essersi classificata seconda nella suddetta gara con il punteggio di 85,00, a fronte del punteggio di appena due centesimi superiore (85,02) della prima in graduatoria Smart Engineering s.r.l. e di aver scoperto, dall'esame dei verbali di gara, alcuni errori nell'attribuzione dei punteggi, in particolare nella procedura di arrotondamento, che era stata posta in essere dalla Stazione Appaltante sia nei punteggi finali che nelle operazioni intermedie, in mancanza di qualsiasi previsione della lex specialis al riguardo e di aver subito da questa operazione un ingiusto e grave pregiudizio;

- la ricorrente ha evidenziato, con l'ausilio di una tabella costituente parte integrante del ricorso, che "se la Commissione di gara avesse arrotondato i soli punteggi finali dei singoli criteri sia le medie pesate...", la sua offerta si sarebbe classificata al primo posto in graduatoria e non al secondo posto, come era avvenuto in concreto per gli effetti distorsivi dell'arrotondamento praticato in modo arbitrario dalla Stazione Appaltante anche nelle medie intermedie, senza alcuna previsione da parte del Disciplinare;

- si sono costituiti in giudizio la controinteressata Smart Engineering s.r.l. ed il Comune di Ciampino, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato;

- la controinteressata Smart Engineering s.r.l. ha anche proposto ricorso incidentale, formulando alcune doglianze volte a "sterilizzare totalmente le censure prospettate nel ricorso principale" in relazione a) alla asserita "non omogeneità" di uno dei tre servizi presentati dalla ricorrente principale alle richieste contenute nel bando di gara (secondo il quale sarebbero stati oggetto di valutazione solo i servizi di igiene urbana svolti con il sistema "porta a porta" e non quelli di "pulizia delle spiagge", come il servizio che la PMF avrebbe eseguito per il Comune di Ciampino); b) al fatto che oggetto di valutazione e di attribuzione di ben 10 punti era stato un servizio svolto dalla PMF nel 2014-2015 e quindi non rientrante nel periodo di riferimento dell' "ultimo triennio"; c) alla circostanza per cui uno dei servizi adottati non era stato svolto per un ente pubblico, ma per una società privata la Abu Dhabi Center of Waste Management e, per di più, in un Paese esterno all'Unione Europea, non risultando, quindi nè paragonabile agli standard comunitari né altrimenti valutabile; d) al superamento da parte della ricorrente principale del limite massimo di 20 facciate per la relazione descrittiva dell'offerta;

- alla camera di consiglio del 3.03.2021, fissata per esame dell'istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti;

Ritenuto che

- il ricorso incidentale, in quanto volto a "sterilizzare" qualsiasi aumento di punteggio da attribuire all'offerta della PMF s.r.l., debba essere, per ragioni logiche e di opportunità, esaminato in via preliminare, ai fini della verifica della permanenza di un interesse concreto e attuale all'impugnazione in capo alla ricorrente principale;

- tale ricorso incidentale sia infondato e debba essere respinto;

- la ricorrente principale abbia, infatti, dimostrato da un lato, l'erroneità della contestazione circa la non omogeneità del servizio di pulizia delle spiagge asseritamente svolto per il Comune di Ciampino, evidenziando di non aver mai effettuato una tale attività per il suddetto Comune né di aver presentato in gara il relativo servizio ai fini della valutazione della propria offerta tecnica, e dall'altro lato, la mancanza, nella lex specialis, di qualsiasi previsione circa la riferibilità dei servizi valutabili per il criterio sub a) "Professionalità e adeguatezza dell'offerta" solo all'ultimo triennio (al contrario di quanto stabilito per i requisiti di capacità tecnica e professionale);

- circa la possibilità di far valere il servizio svolto per la Città di Abu Dhabi, la PMF s.r.l. abbia, poi, efficacemente sottolineato sia la riconducibilità del Center of Waste Management all'Emirato di Abu Dhabi e, quindi, la effettuazione del servizio de quo in favore di un'istituzione pubblicistica responsabile del controllo e del coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti in tutto il Paese, sia l'assenza, nella lex specialis, di qualsiasi limitazione dei servizi rilevanti e "spendibili" in gara a quelli svolti solo all'interno dell'Unione;

- in ogni caso, anche il servizio svolto, in realtà, per il Comune di Fiumicino (e non di Ciampino) per lo “svuotamento dei contenitori, raccolta rifiuti in forma differenziata, trasporto dei rifiuti solidi urbani raccolti fino a destinazione finale, inclusi gli oneri di smaltimento”, pur ricompreso nel contratto stipulato con il Comune stesso per il servizio di “pulizia spiagge”, risulti affine a quello oggetto della gara de qua e, dunque, perfettamente valutabile dall’Amministrazione;
- quanto alla relazione descrittiva presentata dalla ricorrente principale in sede di offerta tecnica, questa, comprensiva dell’organigramma, constando di 15 pagine, copertine escluse, rispetti il limite di 20 pagine stabilito dal disciplinare di gara all’art. 5, senza che, fosse prevista espressamente dalla lex specialis di gara una sanzione per l’eventuale superamento di tale soglia di estensione;
- il ricorso incidentale non possa, dunque, come anticipato, che essere respinto;
- quanto al ricorso principale, questo sia fondato e meritevole di accoglimento;
- debba essere ribadito quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza, anche di questo Tribunale, in rapporto al fatto che l’arrotondamento possa “trovare applicazione nelle operazioni di calcolo, valutazione e determinazione dei punteggi relativi all’offerta dei partecipanti alla procedura di affidamento soltanto in virtù di un’espressa previsione contenuta nella disciplina di gara (e nei limiti da essa stabiliti)” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3.12.2020 n. 12929; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 13.10.2020 n. 2593);
- in ogni caso, “poiché l’arrotondamento, nei sensi chiariti, realizza una forma di semplificazione (e, dunque, anche di obiettiva distorsione, sotto il profilo della finezza e del grado di precisione del dato numerico: cfr., in termini generali, Cons. Stato, VI, 7 novembre 2006, n. 6561; Id., 2 marzo 2011 n. 1299)” esso appaia “comprensibile (e giustificato) per finalità di immediato confronto comparativo...” mentre risulti “potenzialmente (e sia pure marginalmente) distorsivo, ove reiteratamente applicato anche alle operazioni intermedie...” (Cons. St., Sez. V, 5.01.2021 n. 143) come effettuato, nell’ipotesi in questione, dalla Commissione;
- in altri termini, “va(da) data preferenza ad una interpretazione del criterio che coniughi il massimo di semplificazione (per fini di immediata comparazione) con il minimo di distorsione (intrinsecamente correlato al meccanismo di arrotondamento)” (cfr. Cons. St. Sez. V n. 143/2021 cit.), ammettendo, dunque, l’arrotondamento, se del caso, solo nei punteggi finali;
- la regola suindicata, enunciata dalla giurisprudenza, non risulti efficacemente smentita, nel caso de quo, né dal tenore letterale del disciplinare, che non contiene alcun espresso riferimento all’arrotondamento dei punteggi intermedi, né dal fatto che la modalità di calcolo seguita nella gara derivi dalle Linee Guida dell’ANAC;
- in conclusione, il ricorso principale debba essere, come detto, accolto, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione e di tutti gli atti impugnati e potere-dovere della Stazione Appaltante di provvedere nuovamente al calcolo dei punteggi alla luce dei principi di cui in motivazione;
- le spese tra la ricorrente principale, il Comune di Ciampino e la controinteressata, ricorrente incidentale, debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),

definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso incidentale;

- accoglie il ricorso principale e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

- condanna il Comune di Ciampino e la ricorrente incidentale, in solido tra loro, alla rifusione in favore della ricorrente principale PMF s.r.l. delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge ed oltre rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Alessandra Ceccarelli dichiaratasi antistataria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE  
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO